



Nota giuridica

Indicazioni operative per la gestione di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA

Roma, 26 gennaio 2023



Schema intervento per l'accoglienza dei MSNA da sbarco

La presente nota intende sintetizzare le indicazioni fornite ai Comuni in occasione di “arrivi consistenti e ravvicinati”, al fine di inquadrare la collaborazione interistituzionale a cui il Comune è chiamato nella corretta cornice delle competenze statali e locali, con particolare riferimento alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati.

Al momento si individuano due piani di intervento previsti dal d.lgs. 142/2015: uno strutturale/ordinario (art. 19, comma 1) e uno straordinario/emergenziale (art. 19 comma 3 bis).

In via ordinaria, la norma prevede:

- la fase di prima accoglienza è di competenza dal Ministero dell'interno che la governa, per il tramite delle prefetture, attraverso l'istituzione dei **centri governativi di prima accoglienza** per MSNA.

La norma prevede una permanenza in questi centri di 30 giorni.

L'accoglienza è prioritariamente finalizzata all'identificazione e accertamento dell'età, ove necessario.

I centri sono attivati in accordo con gli enti locali competenti per territorio e *gestite dal Ministero dell'Interno (anche in convenzione con gli enti locali)*. La norma prevede che il Ministero li attivi con apposito decreto, *ad oggi non ancora emanato*;

- la seconda accoglienza è di competenza dei Comuni, che agiscono detta competenza tramite il SAI, la cui capienza deve essere *commisurata alle effettive presenze dei msna sul territorio nazionale*;
- in mancanza di posti in SAI l'accoglienza è temporaneamente assicurata dal Comune in cui il minore si trova, accedendo al Fondo per i minori stranieri non accompagnati per ottenere il contributo statale (previa registrazione nel SIM - Sistema Informativo Minori, attivo presso il Ministero del Lavoro e politiche sociali).

In via straordinaria/emergenziale, la norma prevede che:

- nell'ipotesi di arrivi consistenti e ravvicinati, qualora i Comuni non possano assicurare l'accoglienza, il Prefetto attivi strutture temporanee autorizzandovi l'inserimento e la permanenza di massimo 50 MSNA per il tempo strettamente necessario al trasferimento nei circuiti ordinari, coordinandosi con il Comune per l'accesso ai servizi del territorio. Nell'individuare le funzioni di queste strutture, la norma richiama espressamente l'art. 1 (riferito ai centri governativi), ovvero le funzioni di identificazione e, ove necessario, accertamento dell'età.



Nella cornice giuridica sopra enucleata, e in attesa dell'attivazione dei centri governativi (di cui ANCI non cessa di richiedere, in ogni sede utile, la pronta attivazione) ANCI ha fornito assistenza ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, anche in occasione degli ultimi sbarchi, al fine di favorire la piena applicazione della norma e il corretto dispiegamento della competenza statale in fase di prima accoglienza.

Schematizzando le azioni in fase di sbarco, con specifico riferimento ai MSNA presenti a bordo:

- ➔ La nave attracca nel porto individuato dalle autorità competenti;
- ➔ la Prefettura competente per territorio coordina le operazioni di sbarco e preso atto della presenza di MSNA verifica, d'intesa con il Comune, la disponibilità di posti in SAI o presso le strutture autorizzate all'accoglienza di minori del territorio. In ogni caso sono coinvolti i servizi sanitari di riferimento per il supporto durante le operazioni di sbarco
- ➔ In caso di indisponibilità di posti, la Prefettura provvede all'attivazione di una struttura temporanea secondo quanto disposto dall'art 19 co 3 bis, anche in deroga al codice appalti in caso di urgenza (art. 11 d.lgs. 142/15).
In ogni caso, i servizi sociali dei Comuni procederanno alla determinazione dei servizi per una corretta presa in carico degli stessi minori stranieri non accompagnati.
- ➔ In ogni caso, deve essere interessato il procuratore della repubblica presso il TM per la nomina del tutore. Nelle more, il direttore della struttura dove il minore è ricoverato esercita i poteri tutelari sul minore medesimo.

È utile specificare, in chiusura, che detta procedura si applica in presenza di arrivi "consistenti e ravvicinati", fattispecie che si prefigura non soltanto in occasione di sbarchi ma anche sul territorio di Comuni non sede di porto ma meta di flussi "interni" altrettanto "consistenti e ravvicinati".

Per ulteriori approfondimenti:

[Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei MSNA](#)